



**NORME TARIFFARIE  
FONDIARIA-SAI  
PER LA GARANZIA DELLA  
RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA  
(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)**

**VEICOLI A MOTORE  
E NATANTI**

**In vigore  
dall'1/03/2012 al 28/02/2013**

**Mod. 1.11129.3 – Edizione 03/2012**

**FONDIARIA-SAI S.p.A.**  
**Sede Legale e Direzione Torino**  
10126 - Corso Galileo Galilei, 12  
Tel. (+39) 011.6657111 - Fax (+39)  
011.6657685  
[www.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it)

**Direzione Firenze**  
50129 - Via Lorenzo il  
Magnifico, 1  
Tel. (+39) 055.47941  
Fax (+39) 055.476026

Capitale sociale € 167.043.712,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 - Società capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030



## NORME COMUNI

<p><b>SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI</b></p>
---

**N.B.** Tutti i premi indicati nelle pagine seguenti sono comprensivi del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (pari al 10,5%) e del Contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada; non comprendono invece le imposte (pari al 12,5% da applicare sul premio al netto del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale, salvo diversa aliquota deliberata dalla Provincia ai sensi del D.LGS. n° 68 del 6 maggio 2011).

**Importo del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale:**

**premio RCA di seguito indicato x 0,0950226**

<p><b><u>Unità di misura</u></b> <b><u>legali</u></b></p>
---

In ottemperanza al decreto ministeriale 29/10/2009 (emesso in attuazione della Direttiva europea n. 2009/3/CE) e alle normative comunitarie e nazionali in materia di applicazione del "Sistema internazionale delle unità di misura" (SI), sulla base delle indicazioni finora emerse, sono state specificate - in abbinamento alle unità di misura correnti (es. mese, quintale, tonnellata) - anche quelle "legali" (es. giorni, kg).

## NORME COMUNI PER I VEICOLI A MOTORE

### DEFINIZIONI

- *AUTOVETTURE*: articolo 54, lettera a - Codice della strada
- *AUTOBUS*: articolo 54, lettera b - Codice della strada
- *AUTOCARRI*: articolo 54, lettera d - Codice della strada
- *CICLOMOTORI*: articolo 52 - Codice della strada
- *CICLOMOTORI PER TRASPORTO DI COSE*: articolo 52/2 - Codice della strada
- *MOTOCICLI*: articolo 53, lettera a - Codice della strada
- *MOTOCARRI*: articolo 53/d - Codice della strada
- *MOTOTRATTORI*: articolo 53/e - Codice della strada
- *MACCHINE OPERATRICI*: articolo 58 - Codice della strada
- *CARRELLI*: articolo 58/2, lettera c - Codice della strada
- *MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI*: articolo 57, lettera a - Codice della strada
- *MACCHINE AGRICOLE TRAINATE*: articolo 57, lettera b - Codice della strada
- *RIMORCHI AGRICOLI*: articolo 57, lettera b/2 - Codice della strada
- *RIMORCHI*: articolo 56 - Codice della strada
- *SEMIRIMORCHI*: articolo 56/3 - Codice della strada
- *QUADRICICLI PER TRASPORTO DI COSE*: Decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994. Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto non è superiore a 550 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, che siano capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima pari ad 80Km/h e la cui potenza massima netta del motore sia inferiore o uguale a 15 Kw
- *QUADRICICLI PER TRASPORTO DI PERSONE*: Decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994. Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore a 400 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 Kw
- *QUADRICICLI LEGGERI*: decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994. Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore a 350 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 Km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 Kw per gli altri tipi di motore
- *MOTOSLITTE*: circolare del Min. dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970. Veicoli a motore destinati al trasporto di persone e di cose il cui contatto sul suolo innevato si realizza mediante pattino o pattini direzionali anteriori e uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione
- *GATTI DELLE NEVI*: Veicoli a cingoli o cingoli e pattini non classificabili come mezzi sgombraneve

**1. DURATA DEI CONTRATTI**

Salvo quanto previsto al successivo punto 3, non sono ammesse durate maggiori di un anno (360 giorni) più frazione. La frazione di anno deve costituire il periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.

**2. POLIZZE DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO**

Per le polizze di durata inferiore ad un anno si applica un premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia con una **maggiorazione pari al 15% del premio annuo**.

Per i veicoli appartenenti al Settore V ed i Ciclomotori per trasporto di cose e per usi speciali/trasporti specifici del Settore IV, la maggiorazione da applicare sul premio RCA è invece pari al 30% del premio annuo. Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi (180 giorni).

**3. POLIZZE DI DURATA SUPERIORE AD UN ANNO PIU' FRAZIONE**

E' ammessa la stipulazione di contratti di durata superiore ad un anno (360 giorni) più frazione nel caso di veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. In questi casi la durata del contratto assicurativo può essere pari a quella del contratto di Leasing od a quella di ammortamento fermo che il Certificato ed il Contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per il quale è stato pagato il premio.

**4. PREMIO E FRAZIONAMENTO**

I premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dal Contraente, ad eccezione delle imposte.

Sono ammessi i seguenti frazionamenti del premio: Trimestrale, Quadrimestrale e Semestrale.

In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l'importo di rata è inferiore al minimo stabilito dalla Tariffa.

E' ammesso il **pagamento anticipato** del premio per periodi superiori all'anno nel caso di stipulazione di contratti che assicurano veicoli a motore locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. In questi casi ai premi annuali saranno applicati i seguenti sconti sul corrispondente premio di tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto:

premio anticipato di almeno 24 mesi (720 giorni) e fino a 29 mesi (870 giorni)	<b>sconto dell'1,5%</b>
premio anticipato di oltre 29 mesi (870 giorni) e fino a 35 mesi (1.050 giorni)	<b>sconto del 2%</b>
premio anticipato di oltre 35 mesi (1.050 giorni) e fino a 41 mesi (1.230 giorni)	<b>sconto del 2,7%</b>
premio anticipato di oltre 41 mesi (1.230 giorni) e fino a 47 mesi (1.410 giorni)	<b>sconto del 3,1%</b>
premio anticipato di oltre 47 mesi (1.410 giorni) e fino a 53 mesi (1.590 giorni)	<b>sconto del 3,5%</b>
premio anticipato di oltre 53 mesi (1.590 giorni) e fino a 59 mesi (1.770 giorni)	<b>sconto del 4%</b>
premio anticipato di oltre 59 mesi (1.770 giorni)	<b>sconto del 4,6%</b>

In tutti i casi, il premio deve essere riscosso anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione. Se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Per questi contratti, per quali è necessario richiamare le appendici assicurative di vincolo riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione, **non è ammessa la tacita proroga.**

#### **5. TARGHE PROVA**

***(autorizzazione per la circolazione di prova – Art. 98 del Codice della Strada)***

Per le Targhe Prova la tariffa da applicare è la Tariffa Fissa senza tuttavia l'applicazione del Peius in caso di sinistro. La Compagnia, su richiesta del Contraente, si riserva di stabilire, di volta in volta, le condizioni di premio. Per avere maggiori delucidazioni si rivolga alla Sua Agenzia FONDIARIA-SAI.

#### **6. VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA (Art. 10, primo comma, del Regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio 2008)**

La polizza assicurativa deve avere una durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via.

La Compagnia, su richiesta del Contraente, si riserva di stabilire, di volta in volta, le condizioni di premio.

Per avere maggiori delucidazioni si rivolga alla Sua Agenzia FONDIARIA-SAI.

**7. VEICOLI USATI POSTI IN CIRCOLAZIONE DA COMMERCianti PER PROVA, COLLAUDO O DIMOSTRAZIONE (Polizza "5 giorni") – esclusi i ciclomotori ed i veicoli muniti di targa PROVA.**

(Art. 10, secondo e terzo comma, del Regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio 2008)

*La stipulazione di nuovi contratti è Riservata alla Direzione.*

Per il rinnovo dei contratti già in portafoglio dovranno essere applicati i seguenti premi:

Massimale (in euro)	EUR 6.000.000,00 PER SINISTRO
Premio per veicolo e per periodo di 5 giorni ( <u>veicoli in genere</u> )	EUR 34,10
Premio per veicolo e per periodo di 5 giorni ( <u>autobus e rimorchi di autobus</u> )	EUR 57,20

**Il premio minimo per ogni periodo assicurativo annuo non può essere inferiore a EUR 825.**

**NON SI POSSONO INSERIRE IN COPERTURA VEICOLI DI PROPRIETA' DEL CONTRAENTE.**

**8. VEICOLI DI INTERESSE STORICO (Registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT [Albo Auto Storiche FIAT], Italiano ALFA ROMEO, Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. e Registro Storico Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana)**

a) Contratti di durata pari a 10 giorni  
(Codice Convenzione AJ440)

Per i veicoli iscritti in uno dei sopracitati registri vengono applicati i seguenti premi:

MASSIMALI	PREMIO PER AUTOVETTURE	PREMIO PER MOTOCICLI
EUR 7.746.853,49 per sinistro	EUR 33,60	EUR 26,30
EUR 10.329.137,98 per sinistro	EUR 33,80	EUR 26,50

b) Contratti di durata superiore a 10 giorni ma di durata inferiore ad un anno  
(Codice Convenzione AJ440)

Nel caso di contratti di durata superiore a 10 giorni ma di durata inferiore ad un anno si applicano i premi calcolati come al punto 2 - Polizze di durata inferiore ad un anno - fermi restando i premi minimi e massimi riportati al successivo punto c).

c) Contratti di durata uguale o superiore ad un anno (360 giorni)

**Codice Convenzione Divisione SAI: 0555 - Codice Convenzione Divisione FONDIARIA: F1100. Solo per il portafoglio; non sono possibili nuove emissioni dopo il 31/8/2011).**

### **Autovetture**

Per:

- autovetture iscritte in un registro ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT (Albo Auto Storiche Fiat), Italiano ALFA ROMEO, Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.;
  - autovetture non iscritte in alcuno dei sopraccitati registri ma con almeno 30 anni ( 10.800 giorni) dalla data di costruzione ed il cui proprietario sia iscritto ad un club federato ASI rivolto alle autovetture;
- sconto del **50%** sulla Tariffa in vigore, con l'applicazione di un premio minimo di **EUR 100** ed un premio annuo massimo di **EUR 270**.

Per le rimanenti autovetture si applica la tariffa in vigore.

### **Motocicli e motocarrozette**

Per:

- motocicli e motocarrozette iscritte in un registro ASI, Registro Storico Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana o del Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.;
  - motocicli e motocarrozette non iscritte in alcuno dei sopraccitati registri ma con almeno 20 anni (7.200 giorni) dalla data di costruzione ed il cui proprietario sia iscritto ad un club federato ASI rivolto ai motocicli;
- sconto del **50%** sulla tariffa in vigore, con l'applicazione di un premio minimo di **EUR 70** ed un premio annuo massimo di **EUR 140**.

Per i rimanenti motocicli e motocarrozette si applica la tariffa in vigore.

**Per le nuove emissioni –o sostituzioni alla scadenza annuale-  
dall'1/9/2011 → Codice Convenzione Fondiaria-SAI AJ440**

**- Solo veicoli con almeno 20 anni (7.200 giorni) dalla data di costruzione.**

### **Autovetture**

Per ***autovetture iscritte in un registro ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT (Albo Auto Storiche Fiat), Italiano ALFA ROMEO, Centro Storico della***

*Direzione Generale della M.C.T.C.* e' previsto uno sconto del **60%** sulla Tariffa in vigore, con l'applicazione di un premio minimo di **EUR 70** ed un premio annuo massimo di **EUR 225**. Per le rimanenti autovetture si applica la tariffa in vigore.

#### **Motocicli e motocarrozette**

Per *motocicli e motocarrozette iscritte in un registro ASI, Registro Storico Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana o del Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.* e' previsto uno sconto del **60%** sulla tariffa in vigore, con l'applicazione di un premio minimo di **EUR 50** ed un premio annuo massimo di **EUR 115**. Per i rimanenti motocicli e motocarrozette si applica la tariffa in vigore.

***Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE che prevedano la Condizione particolare CS***

Autoveicoli e Motoveicoli di interesse storico o collezionistico (Condizione particolare CS).

Il premio da percepire è pari al 10% di quello applicabile in base alla Tariffa Bonus/Malus del Comune di residenza del proprietario del veicolo con il minimo di euro 140,00.

#### **9. POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA**

Per parchi costituiti da almeno 40 veicoli, tutti intestati allo stesso Contraente (o locati alla stessa società locataria) la Compagnia si riserva di stipulare, su richiesta del Contraente, polizze amministrata a Libro Matricola e di stabilire, di volta in volta, le condizioni di premio.

Per avere maggiori delucidazioni si rivolga alla Sua Agenzia FONDIARIA-SAI.

#### **10. TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E COSE**

. Autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di peso complessivo a pieno carico/massa massima sino a 35q.li (3.500 kg), o 45 q.li (4.500 kg) se a trazione elettrica o a batteria, e con un massimo di 9 posti (compreso quello del conducente):

si applicano i premi previsti per le autovetture.

. Motoveicoli destinati al trasporto promiscuo:

si applicano i premi previsti per i motocicli.

**N.B.** Gli autoveicoli per trasporti specifici (di cui all'art. 54 lett. F del Codice della Strada) fino a 9 posti compreso quello del conducente destinati al trasporto di disabili con ridotte o impedite capacità motorie rientrano nei Settori I e II.

#### 11. TARGHE PARTICOLARI

I premi relativi ai veicoli targati, EI, AFI, CC, CD, CFS (Corpo Forestale dello Stato), CF (Corpo Forestale per le regioni a Statuto Speciale), CRI, DPC (Protezione Civile), EE, FTASE, RSM, SCV, SMOM, UN, UNP e UNT vengono determinati sulla base della relativa **targa**, indipendentemente dalla residenza/sede legale del proprietario/locatario.

Per i veicoli targati RSM, SCV, UN, UNP e UNT i premi di tariffa vanno applicati al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.; pertanto, al fine di ottenere i premi che devono essere applicati per tali targhe occorre moltiplicare i premi elencati nella tariffa RCA per il **coefficiente 0,9049774**.

Per i veicoli targati AFI i premi RCA non sono soggetti ad imposte pertanto i premi che devono essere applicati per tali targhe sono quelli netti, indicati nella tariffa RCA.

#### 12. RISCHI RISERVATI ALLA DIREZIONE

Per i seguenti rischi la determinazione delle tariffe da applicare è riservata alla Direzione:

- rischi con carattere di particolarità od eccezionalità che, in quanto tali, non sono contemplati nella tariffa;
- contratti la cui stipulazione avvenga in seguito allo svolgimento di una procedura pubblica di gara o in seguito a successiva trattativa privata qualora la gara non avesse avuto esito positivo nell'assegnazione del rischio;
- polizze amministrate a Libro Matricola;
- parchi superiori a 10 veicoli, assicurati anche con polizze singole, di proprietà dello stesso Ente, destinati a servizio di trasporto pubblico urbano o extraurbano;
- trasporto, anche occasionale, di sostanze radioattive;
- assicurazione sulla patente;
- copertura assicurativa per massimali superiori a quelli indicati in tariffa;
- polizze per targhe prova e per veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via;
- nuovi contratti di durata non superiore a 5 giorni per veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione (Art.10, secondo e terzo comma, del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008);
- applicazione di formule tariffarie diverse da quelle previste dalla Tariffa in vigore;
- targhe extra-UE;
- parchi superiori a 10 veicoli, assicurati anche con polizze singole, di proprietà dello stesso ente, destinati a trasporti di immondizia e/o nettezza urbana in genere o di proprietà di una stessa Azienda Ospedaliera.

#### 13. APPLICAZIONE DI SCONTI TECNICI E SOVRAPPREMI

Nel caso degli più sconti tecnici e dei sovrappremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. I sovrappremi previsti dalle Condizioni Aggiuntive si applicano, ciascuno separatamente, sul premio base previsto per il veicolo.

**14. GARANZIE SUPPLEMENTARI PER LA CIRCOLAZIONE IN SPAGNA**  
**(cauzione penale e cauzione civile)**

Solo per i contratti in corso presso la Compagnia che prevedono l'applicazione di condizioni contrattuali anteriori a quelle del prodotto Nuova 1<sup>a</sup> Global:

- **per la durata di un mese (30 giorni)** EUR 6,00
- **per oltre un mese (30 giorni) e fino a sei mesi (180 giorni)** EUR 8,00
- **per oltre sei mesi (180 giorni) e fino ad un anno** EUR 11,00

<b>AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI</b>	
<i>Condizione Speciale</i>	<i>Veicoli per i quali opera la Condizione Speciale se richiamata in polizza</i>
<b>E</b> <b>Franchigia Fissa ed Assoluta</b>	<p><b>Veicoli del Settore I e II</b>                      concedibile <u>solo</u> per le autovetture assicurate con polizza amministrata a Libro Matricola.</p> <p><b>Veicoli del Settore III</b>                      *Autobus, Filoveicoli, Autosnodati e relativi rimorchi.</p> <p><b>Veicoli del Settore IV</b>                      *Autoveicoli destinati al trasporto di cose, adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici. Ciclomotori e motoveicoli destinati al trasporto di cose, adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici.                      Rimorchi di autoveicoli destinati al trasporto di cose, adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici.</p> <p><b>*: Gli importi delle relative franchigie sono riportati nel Prontuario premi RCA.</b></p>
<b>F</b> <b>Bonus Malus e Bonus Malus con Franchigia fissa ed assoluta</b>	<p><b>Veicoli del Settore I e II</b>                      Autovetture, Autotassametri, Veicoli destinati al trasporto promiscuo.</p> <p><b>N.B.: Gli importi delle relative franchigie sono riportati nel Prontuario premi RCA.</b></p>
<b>G</b> <b>Maggiorazione del premio per sinistrosità Peius</b>	<p><b>Veicoli del Settore IV</b>                      Veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i ciclomotori - e relativi rimorchi.                      Veicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici - esclusi i ciclomotori - e relativi rimorchi.</p>
<b>H</b> <b>Bonus Malus Due Ruote e Bonus Malus Due Ruote con Franchigia fissa ed assoluta</b>	<p><b>Veicoli del Settore IV</b>                      Ciclomotori per trasporto di cose o adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, Motocarri, Mototrattori, Quadricicli per trasporto di cose, Motoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici.</p> <p><b>Veicoli del Settore V</b>                      Ciclomotori, Quadricicli leggeri, Motocicli, Quadricicli per trasporto di persone, Motocarrozze, Motoslitte.</p> <p><b>N.B.: Gli importi delle relative franchigie sono riportati nel Prontuario premi RCA.</b></p>
<b>L</b> <b>Bonus Malus Grandi Ruote e Bonus Malus Grandi Ruote con Franchigia fissa ed assoluta</b>	<p><b>Veicoli del Settore III</b>                      Autobus, Filoveicoli, Autosnodati.</p> <p><b>Veicoli del Settore IV</b>                      Autocarri, Trattori stradali, Autotreni, Autoarticolati, Autoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici.</p> <p><b>Veicoli del Settore VI</b>                      Macchine operatrici.</p> <p><b>Veicoli del Settore VII</b>                      Macchine agricole.</p> <p><b>N.B.: Gli importi delle relative franchigie sono riportati nel Prontuario premi RCA.</b></p>

### Legge 2 aprile 2007, n. 40 ("Bersani")

Sono individuati come **veicoli della stessa tipologia** per i quali è possibile applicare la Legge 2 aprile 2007, n. 40 ("Bersani"), quelli riportati nella medesima casella della seguente Tabella:

Autovettura/autoveicolo ad uso promiscuo/autotassametro
Autobus/filoveicolo/autosnodato
Autocarro/trattore stradale/autotreno/autoarticolato/mezzo d'opera
Autoveicolo per uso speciale
Ciclomotore trasporto cose/motocarro trasporto cose/mototrattoe trasporto cose/quadriciclo trasporto cose
Ciclomotore/quadriclo leggero
Motociclo trasporto persone/motocarozzetta trasporto persone/motoslitta trasporto persone/quadriciclo trasporto persone
Macchina operatrice
Macchina agricola

**POLIZZA AUTO PRESTO & BENE  
AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI (SETTORI I e II)  
RISARCIMENTO DEL DANNO IN "FORMA SPECIFICA"  
(art. 20 delle CGA)**

**Per le polizze che prevedono l'applicazione delle condizioni contrattuali di cui al prodotto Nuova 1a Global – Ediz. 1/2007 e successive, nel caso in cui il "Contraente" della polizza sia anche il "Proprietario" del veicolo assicurato**, lo stesso, all'atto della stipulazione e/o del rinnovo del contratto, potrà avvalersi della facoltà di dichiarare in polizza di optare per il **risarcimento del danno in "forma specifica"** (per i sinistri che rientrino nell'applicazione della procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private) avvalendosi del centro di autoriparazione indicato da Fondiaria-SAI tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene. In tal caso potrà usufruire della **riduzione di premio pari al:**

- **0,5%** nelle Regioni Campania, Puglia, Sicilia, Calabria
- **2,5%** sul resto del territorio.

☞ Se aderisce ad una convenzione ed in presenza in polizza di un codice convenzione *che preveda uno sconto RCA* ovvero in caso di polizza a Libro Matricola potrà usufruire della **riduzione di premio pari al:**

- **0,3%** nelle Regioni Campania, Puglia, Sicilia, Calabria
- **1,3%** sul resto del territorio.

**Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il *Contraente Assicurato* – a giudizio di FONDIARIA-SAI – non sia neppure parzialmente responsabile in ordine alla causazione del danno.**

**N.B. La riduzione del premio del 3% prevista per gli assicurati che, optando per il risarcimento del danno in "forma specifica", nel rispetto delle norme sopraindicate, hanno dichiarato in polizza di avvalersi delle "carrozzerie convenzionate", sarà mantenuta solo per il rinnovo dei contratti in corso che già la prevedono.**

**Per questi contratti, in caso di sostituzione di polizza con variazione della residenza del proprietario/locatario o con variazione del modello di veicolo assicurato, occorrerà verificare l'elenco riportato nelle Norme Tariffarie vigenti al momento dell'inserimento in polizza della dichiarazione sopraindicata, contenente le marche dei veicoli e le province che sono escluse da tale forma di risarcimento del danno.**

## **CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)**

### **1. Obbligo di indicazione della classe CU sulle attestazioni di rischio**

Con il **Regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006**, l'Istituto ha stabilito che, a fare data dal **1° gennaio 2007**, le Imprese sono tenute ad indicare nelle attestazioni sullo stato del rischio la **classe di conversione universale ("CU")** per **tutti** i contratti che siano stati stipulati sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del *Periodo di osservazione* (comprese le forme tariffarie miste con franchigia).

**N.B. Sono pertanto esclusi i veicoli assicurati nella formula "Con Franchigia Fissa ed Assoluta".**

### **2. Criteri di individuazione della classe di merito CU**

#### **2.1 Individuazione della classe CU**

##### **a. Veicoli già presenti nel portafoglio della Compagnia**

Le polizze di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli assicurati nella formula "Con Franchigia Fissa ed Assoluta", devono essere assegnate alla classe CU.



**Restano invariate le classi "interne" della Compagnia (determinate in funzione di quanto previsto dalle Norme Tariffarie e/o dalle Condizioni di polizza).**

✋ **Salvo che sia esplicitamente indicato il contrario nelle CGA e/o nelle Norme Tariffarie, la determinazione della classe di merito di assegnazione CU non influisce nella determinazione del premio e/o della classe di merito di assegnazione della Compagnia.**

✚ Per tutti i veicoli *interessati* per i quali NON è attualmente prevista una classe "CIP" o una classe "CU", è necessario individuare la classe di conversione universale, cui devono essere assegnati.

Quest'ultima deve essere individuata seguendo i seguenti criteri:

☞ la classe di merito viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale:

<b>ANNI SENZA SINISTRI</b>	<b>CLASSE DI MERITO</b>
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

**N.B.:** ➔ non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);  
➔ **non si considera l'anno in corso.**

☞ Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, **provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) ➔ per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.**

Esempio:

- ☞ rischio assicurato da 5 anni senza sinistri = classe 9;
- ☞ rischio assicurato da 5 anni con 1 sinistro (con responsabilità principale) = classe 12 (classe 10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
- ☞ rischio assicurato da 3 anni senza sinistri = classe 11;

- ⇒ rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con responsabilità principale) nello stesso anno = classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- ⇒ rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con responsabilità principale) in anni diversi = classe 16 (12 per 2 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri).

**b. Veicoli già assicurati presso altra Impresa**

**Ferme le classi "interne" della Compagnia (determinate in funzione di quanto previsto dalle Norme Tariffarie e/o dalle Condizioni di polizza), tutti i veicoli *interessati* devono essere assegnati anche alla classe "CU".**

1. Se l'attestato di rischio riporta l'indicazione della classe "CU", tale dato dovrà essere recepito in sede di emissione della polizza ➔ nel corso del 2012 per i veicoli appartenenti ai Settori III – IV (esclusi i ciclomotori) – VI e VII la classe CU riportata nelle attestazioni **non può essere inferiore alla classe 4 (\*)** (nel corso del 2013 alla classe 3 e così via) in quanto introdotta per la prima volta nel 2007 con il Reg. Isvap n.4/2006.
2. Qualora l'attestato di rischio fosse privo di tale indicazione (\*\*), la classe di merito di assegnazione "CU" dovrà essere determinata con le stesse modalità previste nel caso di "veicoli già presenti nel portafoglio della Compagnia" (Vds. precedente punto a.).
3. In mancanza di attestazione di rischio (salvo quanto previsto per i veicoli assicurati con polizza "temporanea") il contratto è assegnato alla classe CU 18.

**(\*) in caso contrario, l'attestato deve ritenersi inefficace e non può essere utilizzato per l'assunzione del rischio.**

**(\*\*) in tal caso l'attestato deve ritenersi comunque regolare.** Il nuovo assicuratore deve infatti determinarla autonomamente con le modalità sopraindicate (Vds. Punto 2 - Criteri di individuazione della classe di merito CU).

**2.2 Evoluzione della classe CU**

Per le annualità successive, per tutti i veicoli *interessati*, l'assegnazione del rischio alla classe di merito di conversione universale (CU) avverrà in base alle regole evolutive previste dalla Tabella 2 – *Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati* di cui all'Allegato 2 del Regolamento ISVAP 4/2006 (mutuate dalla clausola *Bonus/Malus Autovetture* contenuta nell'ultimo provvedimento CIP n. 10/1993).

TABELLA 2 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati

Classe di merito	Classe di merito di assegnazione in base ai Sinistri "osservati"				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

### 3. Regole di corrispondenza

1. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle Compagnie non devono incidere sull'evoluzione delle classi CU.
2. Le Compagnie sono tenute ad adottare un "**doppio binario**": uno per le classi interne previste dalle Imprese ed uno per le classi CU.
3. Ciascuna Compagnia deve prevedere una specifica **Tabella di corrispondenza** (disponibile all'interno dei punti di vendita e sul sito Internet della Compagnia, nell'ambito del preventivatore on line) da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell'attestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dall'Impresa (Vds. Allegati 1, 2 e 3).

## SETTORI I e II

AUTOVETTURE, AUTOTASSAMETRI  
AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO  
AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI  
(Art. 54 Lett. f del Codice della Strada)

### **CLASSE BONUS/MALUS**

#### ***Corrispondenza tra classi FONDIARIA - SAI e classi CU di cui al Regolamento Isvap n. 4/2006***

Con riferimento alle disposizioni relative a:

- o Autovetture assicurate in precedenza nella forma "con franchigia" o in un'altra forma diversa dal "bonus/malus"
- o Bonus/Malus speciale per Aziende
- o Autovetture già assicurate con la Divisione Sai con classe di provenienza e di assegnazione Sai 1
- o Autovetture già assicurate con la Divisione Fondiaria con classe di assegnazione da B1 a B5
- o Autovetture già assicurate con Fondiaria-SAI con classe di assegnazione da S1 a S6
- o Autovetture già assicurate con altra Impresa con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1
- o Valorizzazione dei precedenti di guida dell'assicurato
- o Veicolo già assicurato all'estero
- o Contratti conclusi a distanza, in caso di recesso o di risoluzione prima della scadenza annuale
- o Cambio del Settore Tariffario

**si precisa che le condizioni previste da FONDIARIA - SAI differiscono da quelle indicate dal *Regolamento Isvap n. 4/2006* in materia di classe di assegnazione per le autovetture assicurate nella forma "Bonus/Malus".**

### **PERIODO MASSIMO DI SOSPENSIONE DELLA POLIZZA**

In caso di applicazione delle Condizioni NUOVA 1<sup>a</sup> GLOBAL il periodo massimo di sospensione della polizza è pari a 18 mesi (540 giorni) (art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Per le polizze che prevedono Condizioni diverse da NUOVA1<sup>a</sup> GLOBAL la durata massima del periodo di sospensione è invece pari a 12 mesi (360 giorni) (ex Provv.CIP n°10/93).

### INDICAZIONE DELLE CLASSI DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006, sull'attestato di rischio rilasciato da FONDIARIA - SAI vengono sempre indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Condizioni FONDIARIA - SAI (= *classe di assegnazione*) che la classe di assegnazione CU derivante dall'applicazione del sopraindicato Regolamento ISVAP, le cui regole evolutive sono state mutate dalla clausola Bonus/Malus prevista dall'ultimo Provvedimento CIP.

**Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus/Malus le stesse classi previste dal regolamento Isvap.**

Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

### CLIENTI SAIPIU'

Si definiscono CLIENTI SAIPIU' i contraenti che:

- a. hanno già in corso un contratto assicurativo R.C. Auto con FONDIARIA-SAI/Divisione SAI e che
- b. provenendo da una classe di merito Bonus/Malus FONDIARIA - SAI: 1, all'atto del rinnovo del contratto sono assegnati alla classe di merito Bonus/Malus FONDIARIA - SAI: 1, purché dalla tabella della sinistrosità pregressa non risultino interessate da uno o più sinistri sinistri entrambe le annualità: quella in corso e quella precedente. E' inoltre applicabile nel caso in cui sia interessata da uno o più sinistri una sola delle due annualità. In ogni caso non si tiene conto dei sinistri riservati a cose.

### AUTOVETTURE ASSICURATE IN PRECEDENZA NELLA FORMA "CON FRANCHIGIA" O IN UN'ALTRA FORMA DIVERSA DAL "BONUS/MALUS"

All'atto della stipulazione il contratto viene assegnato alla classe CU indicata nell'attestato di rischio; se quest'ultimo non contiene tale indicazione, in alternativa, alle seguenti classi Bonus/Malus:

**. classe 9:**

se dalla TABELLA DELLA SINISTROSITA' PREGRESSA riportata sull'attestazione di rischio relativa al precedente contratto che non risulta scaduto da più di un anno (360 giorni) non risulta alcun sinistro, né pagato né riservato.

Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) equivalgono a zero

sinistri.

. **classe 13:**

in tutti gli altri casi.

**La classe di merito CU è quella indicata nell'attestato di rischio; in caso contrario, è determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006.** Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

### **BONUS/MALUS SPECIALE PER AZIENDE**

(riservato esclusivamente ad aziende, enti e persone giuridiche in genere proprietari/locatari di autovetture ad uso privato o di autoveicoli ad uso promiscuo)

*Applicabile solo se la nuova polizza recepisce il Prodotto NUOVA<sup>1a</sup>GLOBAL*

1) All'atto della stipulazione del contratto, l'autovettura ad uso privato / autoveicolo ad uso promiscuo avente le seguenti caratteristiche:

- è assicurata per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura, e
- il relativo proprietario/locatario è anche proprietario/locatario di un'autovettura ad uso privato / autoveicolo ad uso promiscuo per i quali è in corso con FONDIARIA - SAI una polizza in classe di merito inferiore o uguale alla 5, viene inserita **nella classe di merito 9**.

**Per le autovetture assicurate per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura, la classe di merito determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece la 14.** Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

2) All'atto della stipulazione del contratto, l'autovettura ad uso privato / autoveicolo ad uso promiscuo avente le seguenti caratteristiche:

- è assicurata per la prima volta dopo la prima immatricolazione o una voltura, e
- il relativo proprietario/locatario è anche proprietario/locatario di un'autovettura ad uso privato / autoveicolo ad uso promiscuo per i quali è in corso con FONDIARIA - SAI una polizza in classe di merito compresa tra la 6 e la 11, viene inserita **nella classe di merito 11**.

**Per le autovetture assicurate per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura, la classe di merito determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece la 14.** Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

### AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI GIA' ASSICURATI CON LA DIVISIONE SAI CON CLASSE DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE SAI 1

La Condizione Speciale F – Bonus/Malus delle Condizioni di Assicurazione NUOVA1<sup>a</sup>GLOBAL stabilisce che, per le autovetture e gli autotassametri, la classe di merito di assegnazione è quella prevista dalla seguente Tabella per i veicoli già assicurati con Polizza FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI nella formula Bonus/Malus con classe di provenienza 1 e di assegnazione SAI 1:

Numero di anni di permanenza in classe di merito 1 FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI	Classe di merito di assegnazione
5 e più	S5
4	S4
3	S3
2	S2
1	S1

**La classe di assegnazione CU determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece quella indicata dall'attestato di rischio.** Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

### AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI GIA' ASSICURATI CON LA DIVISIONE FONDIARIA CON CLASSE DI ASSEGNAZIONE DA B1 A B5

La Condizione Speciale F – Bonus/Malus delle Condizioni di Assicurazione NUOVA1<sup>a</sup>GLOBAL stabilisce che, per le autovetture e gli autotassametri, la classe di merito di assegnazione è quella prevista dalla seguente Tabella per i veicoli già assicurati con FONDIARIA-SAI DIVISIONE FONDIARIA nella formula Bonus/Malus con classe di assegnazione da B1 a B5:

Classe di assegnazione indicata sull'attestato FONDIARIA-SAI DIVISIONE FONDIARIA	Classe di merito di assegnazione
B5	S6
B4	S5
B3	S4
B2	S3
B1	S2

**La classe di assegnazione CU determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece quella indicata dall'attestato di rischio.** Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

## AFFARI NUOVI

**Le autovetture e gli autotassametri già assicurati presso altra Impresa con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 vengono assegnati alla CLASSE S1** in caso di zero sinistri negli ultimi 2 anni (720 giorni) (ovvero nell'annualità in corso e nell'annualità precedente).

Non sono considerati anni con zero sinistri quelli per i quali la tabella di sinistrosità pregressa dell'attestato di rischio riporta le sigle N/A o N/D.

**La classe di assegnazione CU determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece quella indicata dall'attestato di rischio.** Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

## VALORIZZAZIONE DEI PRECEDENTI DI GUIDA DELL'ASSICURATO

*Applicabile solo se la nuova polizza recepisce il Prodotto NUOVA1<sup>a</sup>GLOBAL*

1) All'atto della stipulazione del contratto l'autovettura o l'autotassametro aventi le seguenti caratteristiche:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura,

e

- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è anche proprietario/locatario di un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o di un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) per il quale è in corso con FONDIARIA – SAI una polizza nel cui ultimo attestato di rischio utile risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in tutte le sei annualità considerate,

in alternativa:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura,

e

- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è in possesso di un attestato di rischio in corso di validità - rilasciato da FONDIARIA-SAI - relativo ad un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) di sua proprietà o a lui locato

oggetto di furto totale, alienazione, demolizione, distruzione o esportazione definitiva. Tale veicolo appartiene ad un settore tariffario diverso da quello del veicolo precedentemente assicurato, nel cui ultimo attestato di rischio utile risultavano zero sinistri (pagati e/o riservati) in tutte le sei annualità considerate,

in entrambe i casi vengono inseriti nella classe di merito **8**.

***Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) non equivalgono a zero sinistri.***

**Per le autovetture assicurate per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura, la classe di merito determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece la 14.** Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

2) All'atto della stipulazione del contratto l'autovettura o l'autotassametro aventi le seguenti caratteristiche:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura, e
- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è anche proprietario/locatario di un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o di un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) per il quale è in corso con FONDIARIA – SAI una polizza nel cui ultimo attestato di rischio utile risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in almeno tre annualità e sono presenti le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile) in tutte le rimanenti annualità considerate,

in alternativa:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura,
- e
- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è in possesso di un attestato di rischio in corso di validità - rilasciato da FONDIARIA-SAI - relativo ad un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) di sua proprietà o a lui locato oggetto di furto totale, alienazione, demolizione, distruzione o esportazione definitiva. Tale veicolo appartiene ad un settore tariffario diverso da quello del veicolo precedentemente assicurato, nel cui ultimo attestato di rischio utile risultavano zero sinistri (pagati e/o riservati) in almeno tre annualità e sono presenti le sigle N.A.

(Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile) in tutte le rimanenti annualità considerate,

in entrambe i casi vengono inseriti nella classe di merito **10**.

***Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) non equivalgono a zero sinistri.***

**Per le autovetture assicurate per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura, la classe di merito determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece la 14.** Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

## SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

- 1. AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOTASSAMETRI**  
Si applicano i premi previsti per le autovetture ad uso privato **aumentati del 60%**.
- 2. LOCAZIONE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE**  
I premi sono **aumentati del 40%**.
- 3. LOCAZIONE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE A LUNGO TERMINE**  
Quando sussistono tutte le seguenti condizioni:
  - i locatori sono muniti della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente
  - le autovetture riportano sulla carta di circolazione la dicitura "uso di terzi- locazione senza conducente"
  - il contratto di locazione ha una durata minima di due anni (720 giorni)I premi sono **aumentati del 10%**.
- 4. TRAINO DI RIMORCHIO IDENTIFICATO CON TARGA PROPRIA**  
Quando sia dichiarato in polizza che l'autovettura traina un rimorchio identificato con targa propria si applica **un aumento del 5%** sul premio previsto per l'autovettura.
- 5. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" - *Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione***  
Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
- 6. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" - *Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati***  
Si applica un **aumento del 2%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
- 7. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - *Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope***  
Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
- 8. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "T" - *Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope***  
Si applica un **aumento del 4%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
- 9. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "X"- *Conducente esclusivo***  
Si applica, sul premio relativo al veicolo assicurato, una **riduzione pari al 2,1%** (- 3 punti) per conducenti esclusivi fino a 25 anni d'età e **pari al 8,7%**

(-13 punti) per conducenti esclusivi con un'età da 26 anni in poi. Tali riduzioni sono già riportate nel Prontuario Premi, che tiene conto anche di questo fattore tariffario nel determinare il premio.

**10. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "V" – Bonus Protetto**

Quando sussistono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la classe di merito di assegnazione della Compagnia è compresa fra la S6 e la 3
- sull'attestato di rischio risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) nell'annualità in corso e nelle due annualità precedenti e non sono presenti le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile) nelle restanti annualità,

si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato. Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto.

**11. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "Y" – Conducente Esperto**

Si applica, sul premio relativo al veicolo assicurato, una riduzione pari al **2,1% (- 3 punti)** in caso di veicolo guidato unicamente da persone di età superiore a 26 anni che abbiano conseguito idonea patente da almeno due anni (720 giorni). Tale riduzione è già riportata nel Prontuario Premi, che tiene conto anche di questo fattore tariffario nel determinare il premio.

**Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE**

**12. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "KC" - Rinuncia al diritto di rivalsa**

Si applica un **aumento annuo pari ad euro 6,46 (semestrale: euro 6,69, trimestrale: euro 6,73, quadrimestrale: euro 6,78)** sul premio relativo al veicolo assicurato per autovetture ad uso privato ed autoveicoli ad uso promiscuo e **pari ad euro 17,82 (semestrale: euro 18,46, trimestrale: euro 18,58, quadrimestrale: euro 18,72)** per autotassametri.

**13. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "W" – Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese (30 giorni) con proroga delle scadenze**

Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato. Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto.

**14. AUTOVETTURE ADIBITE A SCUOLA GUIDA**

Si applica il corrispondente premio previsto per le autovetture ad uso privato.

**15. AUTOVETTURE AD USO PRIVATO ADATTATE PERMANENTEMENTE PER LA GUIDA O PER IL TRASPORTO DI DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE**

Per le autovetture ad uso privato che, in base a quanto riportato sulla Carta di Circolazione, risultino adattate permanentemente per la guida o per il trasporto di disabili con ridotte o impedito capacità motorie si applica il corrispondente

premio **ridotto del 15%**.

## **16. TARIFFE APPLICABILI**

*I casi ed i limiti entro i quali le seguenti Tariffe trovano applicazione sono indicati nel Prontuario Premi per la Garanzia RCA*

- Tariffe Bonus Malus e Bonus Malus con franchigia fissa ed assoluta (Condizione Speciale F, Condizione Particolare P, Condizione Particolare PF)
- Tariffa con Franchigia Fissa ed Assoluta (Condizione Speciale E, Condizione Particolare O).

Questa tariffa è applicabile solo per le polizze amministrate nella forma a Libro Matricola.

## SETTORE III

AUTOBUS E FILOBUS

### **CLASSE BONUS/MALUS**

#### ***Corrispondenza tra classi FONDIARIA - SAI e classi CU di cui al Regolamento Isvap n. 4/2006***

Con riferimento alle disposizioni relative a:

- Veicolo già assicurato all'estero
- Contratti conclusi a distanza, in caso di recesso o di risoluzione prima della scadenza annuale
- Veicolo rimasto invenduto dalla consegna in conto vendita
- Cambio del Settore Tariffario

**si precisa che le condizioni previste da FONDIARIA - SAI differiscono da quelle indicate dal *Regolamento Isvap n. 4/2006* in materia di classe di assegnazione per i veicoli assicurati nella forma "Bonus/Malus".**

### **PERIODO MASSIMO DI SOSPENSIONE DELLA POLIZZA**

In caso di applicazione delle Condizioni NUOVA1<sup>a</sup> GLOBAL il periodo massimo di sospensione della polizza è pari a 18 mesi (540 giorni) (art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Per le polizze che prevedono Condizioni diverse da NUOVA1<sup>a</sup> GLOBAL la durata massima del periodo di sospensione è invece pari a 12 mesi (360 giorni) (ex Provv.CIP n°10/93).

### **INDICAZIONE DELLE CLASSI DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE**

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006, sull'attestato di rischio rilasciato da FONDIARIA - SAI vengono sempre indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Condizioni FONDIARIA - SAI (= *classe di assegnazione*) che la classe di assegnazione CU derivante dall'applicazione del sopraindicato Regolamento ISVAP, le cui regole evolutive sono state mutate dalla clausola Bonus/Malus prevista dall'ultimo Provvedimento CIP.

**Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus/Malus le stesse classi previste dal regolamento Isvap.**

Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

**N.B. La classe CU (determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006) NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza e di assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate.**

## SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

### 1. VEICOLI CON RIMORCHIO

Per i veicoli per i quali sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi identificati con targa propria si applica **un aumento pari ad ulteriori 30 posti sul premio base** del veicolo.

### 2. VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DI ALBERGHI, DI ISTITUTI RELIGIOSI, DI CURA, MINISCUOLABUS, SCUOLABUS, AUTOBUS ED AUTOCARRI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE ED ESCLUSIVAMENTE DESTINATI A RILEVARE O RESTITUIRE AL DOMICILIO IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE O ENTI ED AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP CON PIÙ DI NOVE POSTI O FINO A NOVE POSTI MA CHE - PER EFFETTO DEL TRASPORTO SPECIFICO - OTTENGANO L'AUTORIZZAZIONE PER UN NUMERO DI POSTI SUPERIORE A NOVE

Si applicano i premi previsti per i veicoli di uguale capienza in posti **ridotti del 40%**.

### 3. VEICOLI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA

Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extraurbani **ridotto del 65%**.

Qualora sia dichiarato in polizza che il veicolo traina un rimorchio identificato con targa propria si applica, oltre al premio di cui sopra, un **sovrappremio pari al 2%** del premio stesso.

### 4. TRENI LILLIPUZIANI SU RUOTE GOMMATE

Si applica il premio base di tariffa fissa (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani **ridotto del 65%**.

### 5. TARIFFE APPLICABILI

*I casi ed i limiti entro i quali le seguenti Tariffe trovano applicazione sono indicati nel Prontuario Premi per la Garanzia RCA*

- Tariffa Fissa
- Tariffa con Franchigia Fissa ed Assoluta (Condizione Speciale "E", Condizione Particolare "O")
- Tariffa Bonus Malus Grandi Ruote e Tariffa Bonus Malus Grandi Ruote con franchigia (Condizione Speciale "L")

### 6. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

7. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione**  
Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
8. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati**  
Si applica un **aumento del 2%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
9. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "T" – Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**  
Si applica un **aumento del 4%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

***Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE***

10. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "KC" - Rinuncia al diritto di rivalsa**  
Si applica un **aumento annuo pari ad euro 44,67 (semestrale: euro 46.27, trimestrale: euro 46,59, quadrimestrale: euro 46,94)** sul premio relativo al veicolo assicurato

11. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "W" – Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese (30 giorni) con proroga delle scadenze**  
Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.  
Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto.
12. **VEICOLI IN SERVIZIO MISTO URBANO ED EXTRAURBANO**  
Quando il servizio comprende inscindibilmente linee urbane vere e percorsi anche extraurbani od infra urbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 Km (30.000 metri) dal capolinea urbano, i rischi sono assimilati a quelli urbani.

## SETTORE IV

VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE  
QUADRICICLI PER TRASPORTO DI COSE

### **CLASSE BONUS/MALUS**

***Corrispondenza tra classi FONDIARIA - SAI e classi CU di cui al  
Regolamento Isvap n. 4/2006***

Con riferimento alle disposizioni relative a:

- o Valorizzazione dei precedenti di guida dell'assicurato
- o Veicolo già assicurato all'estero
- o Contratti conclusi a distanza, in caso di recesso o di risoluzione prima della scadenza annuale
- o Veicolo rimasto invenduto dalla consegna in conto vendita
- o Cambio del Settore Tariffario

**si precisa che le condizioni previste da FONDIARIA - SAI differiscono da quelle indicate dal *Regolamento Isvap n. 4/2006* in materia di classe di assegnazione per i veicoli assicurati nella forma "Bonus/Malus".**

### **PERIODO MASSIMO DI SOSPENSIONE DELLA POLIZZA**

In caso di applicazione delle Condizioni NUOVA1<sup>a</sup> GLOBAL il periodo massimo di sospensione della polizza è pari a 18 mesi (540 giorni) (art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Per le polizze che prevedono Condizioni diverse da NUOVA1<sup>a</sup> GLOBAL la durata massima del periodo di sospensione è invece pari a 12 mesi (360 giorni) (ex Provv.CIP n° 10/93).

### **INDICAZIONE DELLE CLASSI DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE**

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006, sull'attestato di rischio rilasciato da FONDIARIA - SAI vengono sempre indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Condizioni FONDIARIA - SAI (= *classe di assegnazione*) che la classe di assegnazione CU derivante dall'applicazione del sopraindicato Regolamento ISVAP, le cui regole evolutive sono state mutate dalla clausola Bonus/Malus prevista dall'ultimo Provvedimento CIP.

**Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus/Malus le stesse classi previste dal regolamento Isvap.**

Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

**N.B. La classe CU (determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006) NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza e di assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate.**

**PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO / MASSA MASSIMA E TARA**

Le Carte di Circolazione conformi alla Direttiva 1999/37/CE del 29/4/99, non indicano più il "peso complessivo a pieno carico" (p.c. a p.c.), bensì la "massa massima a carico ammissibile del veicolo" (**punto F2**).

Ai fini tariffari, tale dato corrisponde in tutto e per tutto al p.c. a p.c. della motrice.

Al **punto O1** viene invece indicata la "massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile/a rimorchio frenato". Ai fini tariffari, tale dato corrisponde al peso massimo rimorchiabile.

Al **punto F3** viene indicata la "massa massima a carico ammissibile all'insieme". Ai fini tariffari, tale dato corrisponde alla somma del p.c. a p.c. della motrice e di quello dell'eventuale rimorchio.

In caso di **trattore stradale** al fine di determinare la "tara" del veicolo occorre sottrarre dal punto F3 quanto indicato al punto O1 della Carta di Circolazione.

**VALORIZZAZIONE DEI PRECEDENTI DI GUIDA DELL'ASSICURATO**

*Applicabile solo se la nuova polizza recepisce il Prodotto NUOVA<sup>1a</sup>GLOBAL*

- 1) All'atto della stipulazione del contratto l'autocarro leggero (fino a 35q.li (3.500 kg)) o l'autocaravan avente le seguenti caratteristiche:
- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura
  - e
  - ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è anche proprietario/locatario di un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o di un altro autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) per il quale è in corso con FONDIARIA – SAI una polizza nel cui ultimo attestato di rischio utile risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in tutte le sei annualità considerate,

in alternativa:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura,
- e
- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è in possesso di un attestato di rischio in corso di validità - rilasciato da FONDIARIA-SAI - relativo ad un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) di sua proprietà o a lui locato oggetto di furto totale, alienazione, demolizione, distruzione o esportazione definitiva. Tale veicolo appartiene ad un settore tariffario diverso da quello del veicolo precedentemente assicurato, nel cui ultimo attestato di rischio utile risultavano zero sinistri (pagati e/o riservati) in tutte le sei

annualità considerate,

in entrambe i casi vengono inseriti nella classe di merito **2**.

***Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) non equivalgono a zero sinistri.***

**La classe di assegnazione CU è invece determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006.** Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

2) All'atto della stipulazione del contratto l'autocarro leggero (fino a 35q.li (3.500 kg)) o l'autocaravan avente le seguenti caratteristiche:

- ❖ è assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura e
- ❖ il relativo proprietario/locatario o un suo familiare convivente, è anche proprietario/locatario di un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o di un altro autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) per il quale è in corso con FONDIARIA – SAI una polizza nel cui ultimo attestato di rischio utile risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in almeno tre annualità e sono presenti le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile) in tutte le rimanenti annualità considerate,

in alternativa:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura,
- e
- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è in possesso di un attestato di rischio in corso di validità - rilasciato da FONDIARIA-SAI - relativo ad un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) di sua proprietà o a lui locato oggetto di furto totale, alienazione, demolizione, distruzione o esportazione definitiva. Tale veicolo appartiene ad un settore tariffario diverso da quello del veicolo precedentemente assicurato, nel cui ultimo attestato di rischio utile risultavano zero sinistri (pagati e/o riservati) in almeno tre annualità e sono presenti le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile) in tutte le rimanenti annualità considerate,

in entrambe i casi vengono inseriti nella classe di merito **3**.

***Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) non equivalgono a zero sinistri.***

**La classe di assegnazione CU è invece determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006.** Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di

passaggio ad altra Compagnia.

## SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

### 1. VEICOLI CON RIMORCHIO

Nel caso di **autocarri, autobotti, autocisterne, veicoli per uso speciale o per trasporti specifici** per i quali sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi identificati con targa propria, si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso **speciale o per trasporti specifici** di peso complessivo a pieno carico / massa massima corrispondente a quello della sola motrice aumentato del peso massimo / massa massima rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione. Il premio non può essere inferiore al premio della sola motrice.

Per i **trattori muniti di ralla** che trainano semirimorchi (**AUTOARTICOLATI**), si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne di peso complessivo a pieno carico / massa massima corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione. Per i **MOTOTRATTORI** si applica un **aumento del 5%** sul premio previsto per un motocarro di pari cilindrata.

### 2. TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI MERCI PERICOLOSE, LUBRIFICANTI E SOSTANZE RADIOATTIVE

Per l'assicurazione di veicoli o rimorchi adibiti al trasporto di:

- liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili), si applica un **sovrappremio del 10%** sul corrispondente premio del veicolo da assicurare;
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, etc.) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, etc.), si applica un **sovrappremio del 100%** sul corrispondente premio del veicolo da assicurare;
- sostanze radioattive: la definizione del premio è riservata alla Direzione.

***Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE che prevedano la Condizione particolare H)***

Per l'assicurazione di veicoli o rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose (liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici quali metano, butano, propano e simili, escluso il trasporto di gas tossici, di materie esplosive e di sostanze radioattive, si applica un **sovrappremio del 10%** sul corrispondente premio del veicolo da assicurare.

***Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE che prevedano la Condizione particolare I)***

Per l'assicurazione di veicoli o rimorchi adibiti al trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, etc.) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, etc.), escluso il trasporto di sostanze radioattive, si applica un **sovrappremio del 100%** sul corrispondente premio del veicolo da assicurare.

**3. AUTOCARRI DI P.C.P.C. / MASSA MASSIMA SUPERIORE A 35Q.li (3.500 kg) (a 45 Q.li se (4.500 kg) a trazione elettrica o a batteria) ED EVENTUALI RIMORCHI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE**

- Se in servizio continuativo: si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi, di corrispondente capienza **umentato del 10%**.
- Se in servizio occasionale: si applica per ogni giornata di rischio il **2%** del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza **umentato del 10%** salvo, ove il contraente la richieda, l'applicazione della Norma Comune n.2- Polizze di durata inferiore ad un anno.

**4. AUTOCARRI DESTINATI AL TRASPORTO NON CONTEMPORANEO DI PERSONE E COSE DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO / MASSA MASSIMA SUPERIORE A 35q.li (3.500 kg) (a 45 Q.li (4.500 kg) se a trazione elettrica o a batteria)**

Si applica il premio relativo agli autobus o relativi rimorchi di corrispondente capienza **umentato del 10%**.

**5. NOLEGGIO E LOCAZIONE**

- Per i veicoli per trasporto cose dati a noleggio o locazione di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg), (compresi ad es. i ciclomotori adibiti al trasporto di cose ed i motocarri), si applica un **sovrappremio dell'85%** sul corrispondente premio del veicolo da assicurare.
- Per i veicoli dati a noleggio o locazione di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg) si applica il **premio previsto per il trasporto per conto terzi**.

**6. AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA**

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - **ridotti del 50%**.

**7. AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AL TRASPORTO DI MARMI IN BLOCCO**

Si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi **ridotti del 40%**.

**8. TRATTORI STRADALI MUNITI DI SOLO GANCIO PER IL TRAINO DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI**

Quando tali veicoli siano muniti del solo gancio per il traino di rimorchi e semirimorchi si applicano i premi previsti per gli autocarri di peso complessivo a pieno carico / massa massima pari al peso complessivo / massa massima del trattore e del peso massimo / massa massima rimorchiabile **ridotti del 40%**. Nel caso in cui il rimorchio/semirimorchio trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose o lubrificanti, nella determinazione dei premi relativi al trattore stradale si applicano le disposizioni previste dal precedente punto 2.

**9. CICLOMOTORI PER TRASPORTO COSE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DEL PASSEGGERO IN BASE AL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE**

I premi di tariffa sono  **aumentati del 10%**.

**10. "MOTOCARRI" – "TRICICLI PER TRASPORTO COSE" AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE IN BASE AL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE**

Per i veicoli che, in base alle risultanze del certificato di circolazione, risultano regolarmente omologati per il trasporto di un numero superiore a due persone (compreso il conducente), con un massimo di quattro, si applica un **sovrappremio del 15%**.

**11. AUTOCARRI EQUIPARATI ALLE AUTOVETTURE**

**In presenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti (Provvedimento 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006 - ai sensi dell'art. 35, comma 11. del D.L. 4 luglio 2006, n. 233 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248), un veicolo immatricolato come autocarro deve essere considerato ai fini tariffari e contrattuali come un'autovettura (Settore I).**

**12. VEICOLI ATTREZZATI ED ADIBITI AD USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI, COMPRESI QUELLI TARGATI C.R.I.**

(L'elenco delle tipologie di veicoli riportato di seguito è tassativo)

Tipo di veicolo	Tariffa applicabile
Ambulanze, Autolettighe, Veicoli per soccorso	<p><b>per i ciclomotori ed i motoveicoli:</b>                      si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri <b>augmentati del 15%</b></p> <p><b>per autoveicoli</b>                      si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>augmentati del 25%</b></p>
Veicoli usati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto di attrezzature o per uso abitazione (muniti e non del "Nullaosta di agibilità" rilasciato dalle competenti autorità)	<p><b>per i ciclomotori ed i motoveicoli:</b>                      si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri <b>augmentati del 15%</b></p> <p><b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg):</b>                      si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>augmentati del 40%</b></p> <p><b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg):</b>                      si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>augmentati del 15%</b></p>
Autoveicoli Gru, Gru autocarrate (mezzi non idonei a portare carico utile proprio)	<p><b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg):</b>                      si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 20%</b>.                      Per i veicoli dati a noleggio o locazione, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico/massa massima.</p> <p><b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg):</b>                      si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 45%</b>.                      Per i veicoli dati a noleggio o locazione, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</p>

<p>Autoscale, Autoveicoli scala, Autoveicoli per riparazione linee elettriche, Autotorri, Trasporti funebri/ Autofunebri, Piattaforme per lavoro aereo/Rampe telescopiche, Autoveicoli con pedana o cestello elevabile</p>	<p><b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg):</b>          si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 45%</b>.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico/massa massima.</p> <p><b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg):</b>          si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 45%</b>.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</p>
<p>Autocaravan (autoveicoli per uso abitazione, autocase, camper)</p>	<p><b>per gli autocaravan di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg):</b>          si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 58%</b>.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 20%</b>.</p> <p><b>per gli autocaravan di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg):</b>          si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 58%</b>.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</p>
<p>Trasporti immondizia, Nettezza urbana in genere, Autocompressori, Veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione, Autoveicoli per disinfestazioni</p>	<p><b>per i ciclomotori ed i motoveicoli:</b>          si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u> si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri <b>augmentati del 30%</b>.</p> <p><b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg):</b>          si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>augmentati del 50%</b>.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>augmentati del 100%</b>.</p> <p><b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg):</b>          si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</p>

<p>Veicoli per riprese cinematografiche e televisive, Esposizioni e mostre (esclusa la vendita), Autopubblicitarie per mostre pubblicitarie (purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e purché le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo), Bibliobus (esclusa la vendita), Veicoli per il trasporto di acqua potabile, Trasporto carcerati, Autobanche, Autocappelle per funzioni religiose, Aulemobili, Automolini, Autosgranatrici, Autoambulatori, Laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, Autoemoteche, Autostazioni schermografiche, Autopigiatrici, Autocatramatrici, Autoseghe, Stazioni mobili per calcestruzzo, Gruppi elettrogeni, Autopompe, Idrovore, Stazioni mobili per trivellazioni, Autoscavatrici, Stazioni per rilievi sismici, Officine mobili, Presse auto, Autospurghi, Autospazzatrici, Autoinffiatrici, Autotrebbitrici, Autosaldatrici, Auto con installazioni telegrafiche</p>	<p><b><i>per i ciclomotori ed i motoveicoli:</i></b>          si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri <b>ridotti del 20%</b>.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, in luogo della predetta riduzione si applica un <b>aumento del 25%</b>.</p> <p><b><i>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg):</i></b>          si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 30%</b>.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, in luogo della predetta riduzione si applica un <b>aumento del 25%</b>.</p> <p><b><i>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg):</i></b>          si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 30%</b>.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</p>
<p>Autobetoniere, Veicoli adibiti ad uso negozio e Veicoli adibiti ad uso ufficio, Rappresentazioni teatrali, Sgombraneve, Spargisale</p>	<p><b><i>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg):</i></b>          si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 20%</b>.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, in luogo della predetta riduzione si applica un <b>aumento del 25%</b>.</p> <p><b><i>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg):</i></b>          si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 20%</b>.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</p>

Parchi di divertimento	<p><b>per i ciclomotori ed i motoveicoli:</b>          si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri <b>ridotti del 20%</b>.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, in luogo della predetta riduzione si applica un <b>aumento del 25%</b>.</p> <p><b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg):</b>          si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>augmentati del 40%</b>.</p> <p><b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg):</b>          si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima conto terzi.</p>
Carri Attrezzi, Autoveicoli per il soccorso stradale e Veicoli adibiti al trasporto di latte	<p><b>per autoveicoli:</b>          si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>augmentati del 15%</b>.  <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione (esclusi i veicoli adibiti al trasporto di latte)</u> si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>augmentati del 30%</b>.</p>

### **13. TARIFFE APPLICABILI**

*I casi ed i limiti entro i quali le seguenti Tariffe trovano applicazione sono indicati nel Prontuario Premi per la Garanzia RCA.*

- . Tariffa Bonus Malus Due Ruote e Bonus Malus Due Ruote con Franchigia fissa ed assoluta (Condizione Speciale "H")
- . Tariffe Bonus Malus Grandi Ruote e Bonus Malus Grandi Ruote con Franchigia fissa ed assoluta (Condizione Speciale "L")
- . Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta (Condizione Speciale "E, Condizione Particolare "O")
- . Tariffa Fissa con maggiorazione del premio per sinistrosità – Peius (Condizione speciale "G", Condizione Particolare "Q").

**Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE**

Per autocarri fino a 60 q.li (6.000 kg) ed oltre 60 q.li (6.000 kg) conto proprio viene eliminato il *Bonus Speciale per Autocarri*, ossia la riduzione del 10% per gli assicurati con Fondiaria SAI Divisione Fondiaria da almeno un anno (360 giorni), senza sinistri nell'ultimo periodo di osservazione

14. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati**  
Si applica un **aumento del 2%** sul premio relativo al veicolo assicurato. Sono esclusi i ciclomotori ed i motoveicoli.
15. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione**  
Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
16. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**  
Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
17. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "T" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**  
Si applica un **aumento del 4%** sul premio relativo al veicolo assicurato. Sono esclusi i ciclomotori ed i motoveicoli.
18. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "U" - Sospensione in corso di contratto per motoveicoli, quadricicli per trasporto cose e quadricicli per trasporto persone**  
Si applica un **aumento del 15%** sul premio relativo al veicolo assicurato. Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto; è prestabile in corso di contratto nel caso di sostituzione con cambio veicolo per il quale la condizione è prestabile (per es. sostituzione di ciclomotore con motoveicolo).

**Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE**

19. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "KC" - Rinuncia al diritto di rivalsa**  
Si applica un **aumento pari ad euro 17,30 (semestrale: euro 17,92, trimestrale: euro 18,04, quadrimestrale: euro 18,18)** sul premio relativo al veicolo assicurato

20. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "W" - Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese (30 giorni) con proroga delle scadenze**  
**Non può essere prestata per ciclomotori, quadricicli e motoveicoli.**  
Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato. Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto.

## SETTORE V

MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE, QUADRICICLI PER TRASPORTO DI PERSONE,  
CICLOMOTORI PER TRASPORTO DI PERSONE,  
MOTOSLITTE, QUADRICICLI LEGGERI

### **CLASSE BONUS/MALUS**

#### ***Corrispondenza tra classi FONDIARIA - SAI e classi CU di cui al Regolamento Isvap n. 4/2006***

Con riferimento alle disposizioni relative a:

- o Valorizzazione dei precedenti di guida dell'assicurato
- o Veicolo già assicurato all'estero
- o Contratti conclusi a distanza, in caso di recesso o di risoluzione prima della scadenza annuale
- o Cambio del Settore Tariffario
- o Veicolo già assicurato con FONDIARIA-SAI in una formula diversa dal "Bonus/Malus Due Ruote" o presso altra Impresa senza l'indicazione della classe CU nell'Attestato di rischio.

**si precisa che le condizioni previste da FONDIARIA - SAI differiscono da quelle indicate dal Regolamento Isvap n. 4/2006 in materia di classe di assegnazione per i veicoli assicurati nella forma "Bonus/Malus".**

### **PERIODO MASSIMO DI SOSPENSIONE DELLA POLIZZA**

In caso di applicazione delle Condizioni NUOVA1<sup>a</sup> GLOBAL il periodo massimo di sospensione della polizza è pari a 18 mesi (540 giorni) (art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Per le polizze che prevedono Condizioni diverse da NUOVA1<sup>a</sup> GLOBAL la durata massima del periodo di sospensione è invece pari a 12 mesi (360 giorni) (ex Provv.CIP n° 10/93).

### **INDICAZIONE DELLE CLASSI DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE**

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006, sull'attestato di rischio rilasciato da FONDIARIA - SAI vengono sempre indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Condizioni FONDIARIA - SAI (= *classe di assegnazione*) che la classe di assegnazione CU derivante dall'applicazione del sopraindicato Regolamento ISVAP, le cui regole evolutive sono state mutate dalla clausola Bonus/Malus prevista dall'ultimo Provvedimento CIP.

**Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus/Malus le stesse classi previste dal regolamento Isvap.**

Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

**N.B. La classe CU (determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006) NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza e di assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate.**

**VALORIZZAZIONE DEI PRECEDENTI DI GUIDA DELL'ASSICURATO**

*Applicabile solo se la nuova polizza recepisce il Prodotto NUOVA1<sup>a</sup>GLOBAL*

1) All'atto della stipulazione del contratto il ciclomotore o il motoveicolo aventi le seguenti caratteristiche:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura (per i ciclomotori dopo l'acquisto)

e

- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è anche proprietario/locatario di un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o di un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) per il quale è in corso con FONDIARIA – SAI una polizza nel cui ultimo attestato di rischio utile risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in tutte le sei annualità considerate,

in alternativa:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura,

e

- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è in possesso di un attestato di rischio in corso di validità - rilasciato da FONDIARIA-SAI - relativo ad un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) di sua proprietà o a lui locato oggetto di furto totale, alienazione, demolizione, distruzione o esportazione definitiva. Tale veicolo appartiene ad un settore tariffario diverso da quello del veicolo precedentemente assicurato, nel cui attestato di rischio risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in tutte le sei annualità considerate,

in entrambe i casi vengono inseriti nella classe di merito **9**.

***Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) non equivalgono a zero sinistri.***

**La classe di assegnazione CU è invece determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006.** Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

2) All'atto della stipulazione del contratto il ciclomotore o il motoveicolo aventi le seguenti caratteristiche:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura (per i ciclomotori dopo l'acquisto)

e

- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è

anche proprietario/locatario di un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o di un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) per il quale è in corso con FONDIARIA – SAI una polizza nel cui ultimo attestato di rischio utile risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in almeno tre annualità e sono presenti le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile) in tutte le rimanenti annualità considerate,

in alternativa:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura,
- e
- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è in possesso di un attestato di rischio in corso di validità - rilasciato da FONDIARIA-SAI - relativo ad un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) di sua proprietà o a lui locato oggetto di furto totale, alienazione, demolizione, distruzione o esportazione definitiva. Tale veicolo appartiene ad un settore tariffario diverso da quello del veicolo precedentemente assicurato, nel cui attestato di rischio risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in almeno tre annualità e sono presenti le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile) in tutte le rimanenti annualità considerate,

in entrambe i casi vengono inseriti nella classe di merito **12**.

***Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) non equivalgono a zero sinistri.***

**La classe di assegnazione CU è invece determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006.** Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

## **SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI**

**1. MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE AD USO PRIVATO PER I QUALI LA CARTA DI CIRCOLAZIONE NON CONSENTE IL TRASPORTO DI ALTRE PERSONE OLTRE IL CONDUCENTE**

Si applicano i corrispondenti premi di Tariffa **ridotti del 33%**.

**2. MOTOCARROZZETTE, MOTOSLITTE e QUADRICICLI PER TRASPORTO DI PERSONE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO**

I premi di tariffa sono **aumentati del 35%**.

3. **LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE, QUADRICICLI PER TRASPORTO DI PERSONE E MOTOSLITTE**

I premi di tariffa sono **umentati del 100%**.

4. **MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA**

Si applicano i corrispondenti premi di tariffa previsti per i motocicli ad uso privato.

5. **MOTOSLITTE CHE TRAINANO SLITTE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE**

Quando sia dichiarato in polizza che la motoslitta traina slitte adibite al trasporto di persone, i premi di tariffa sono **umentati del 100%**.

6. **MOTOCARROZZETTE ADATTATE PERMANENTEMENTE PER LA GUIDA O PER IL TRASPORTO DI DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE**

Per le motocarrozzette che, in base a quanto riportato sulla Carta di Circolazione, risultino adattate permanentemente per la guida o per il trasporto di disabili con ridotte o impedito capacità motorie si applica il corrispondente premio di tariffa **ridotto del 15%**.

7. **CICLOMOTORI E QUADRICICLI LEGGERI AUTORIZZATI AL TRASPORTO DEL PASSEGGERO IN BASE AL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE**

I premi di tariffa sono **umentati del 10%**.

8. **TARIFFE APPLICABILI**

*I casi ed i limiti entro i quali le seguenti Tariffe trovano applicazione sono indicati nel Prontuario Premi per la Garanzia RCA.*

- **Tariffa Bonus Malus Due Ruote e Tariffa Bonus Malus Due Ruote con Franchigia fissa ed assoluta (Condizione Speciale "H")**
- **Tariffa Bonus Malus motocicli (Condizione Particolare "PT") e Tariffa Bonus Malus con Franchigia per motocicli (Condizione Particolare "PFM")**
- **Tariffa No Claim Discount con franchigia (Condizione Particolare "NCF")**
- **Tariffa No Claim Discount con Peius (Condizione Particolare "NCP")**
- **Tariffa con franchigia fissa ed assoluta (Condizione Particolare "O")**

9. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

10. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione**

Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

11. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "U" - Sospensione in corso di contratto per motoveicoli, quadricicli per trasporto cose e quadricicli per trasporto persone**

Si applica un **aumento del 15%** sul premio relativo al veicolo assicurato.  
Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto;  
è prestabile in corso di contratto nel caso di sostituzione con cambio veicolo per il quale la condizione è prestabile (per es. sostituzione di ciclomotore con motoveicolo).

**Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE**

12. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "KC" - Rinuncia al diritto di rivalsa**

Si applica un **aumento pari ad euro 6,46** (semestrale: euro 6,69, trimestrale: euro 6,73, quadrimestrale: euro 6,78) sul premio relativo al veicolo assicurato

## SETTORE VI

### MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI

#### **CLASSE BONUS/MALUS**

**Corrispondenza tra classi FONDIARIA - SAI e classi CU di cui al Regolamento Isvap n. 4/2006**

Con riferimento alle disposizioni relative a:

- o Veicolo già assicurato all'estero
- o Contratti conclusi a distanza, in caso di recesso o di risoluzione prima della scadenza annuale
- o Veicolo rimasto invenduto dalla consegna in conto vendita
- o Cambio del Settore Tariffario

**si precisa che le condizioni previste da FONDIARIA - SAI differiscono da quelle indicate dal Regolamento Isvap n. 4/2006 in materia di classe di assegnazione per i veicoli assicurati nella forma "Bonus/Malus".**

#### **PERIODO MASSIMO DI SOSPENSIONE DELLA POLIZZA**

In caso di applicazione delle Condizioni NUOVA1<sup>a</sup> GLOBAL il periodo massimo di sospensione della polizza è pari a 18 mesi (540 giorni) (art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Per le polizze che prevedono Condizioni diverse da NUOVA1<sup>a</sup> GLOBAL la durata massima del periodo di sospensione è invece pari a 12 mesi (360 giorni) (ex Provv.CIP n°10/93).

#### **INDICAZIONE DELLE CLASSI DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE**

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006, sull'attestato di rischio rilasciato da FONDIARIA - SAI vengono sempre indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Condizioni FONDIARIA - SAI (= *classe di assegnazione*) che la classe di assegnazione CU derivante dall'applicazione del sopraindicato Regolamento ISVAP, le cui regole evolutive sono state mutate dalla clausola Bonus/Malus prevista dall'ultimo Provvedimento CIP.

**Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus/Malus le stesse classi previste dal regolamento Isvap.**

Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

**N.B. La classe CU (determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006) NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza e di assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate.**

## SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

### 1. GATTO DELLE NEVI

- Se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati:  
si applicano i premi previsti per i rulli compressori.
- Se adibito esclusivamente al trasporto di cose:  
si applicano i premi previsti per i rulli compressori **augmentati del 100%**.
- Se adibito esclusivamente al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose:  
si applicano i premi previsti per i rulli compressori **augmentati del 300%**.
- Se si dichiara in polizza che traina un rimorchio adibito al trasporto di persone:  
si applicano i premi previsti per i rulli compressori **augmentati del 30%**.

### 2. TARIFFE APPLICABILI

*I casi ed i limiti entro i quali le seguenti Tariffe trovano applicazione sono indicati nel Prontuario Premi per la Garanzia RCA.*

- a. Tariffa Bonus Malus Grandi Ruote (Condizione Speciale "L")
- b. Tariffa Fissa

### 3. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si applica un aumento del 2,5% sul premio relativo al veicolo assicurato.

### 4. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati

Si applica un aumento del 2% sul premio relativo al veicolo assicurato.

### 5. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

Si applica un aumento del 3% sul premio relativo al veicolo assicurato.

### 6. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "T" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si applica un aumento del 4% sul premio relativo al veicolo assicurato

**Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE**

### 7. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "KC" - Rinuncia al diritto di rivalsa

Si applica un aumento pari ad euro 6,97 (semestrale: euro 7,22, trimestrale: euro 7,26, quadrimestrale: euro 7,32) sul premio relativo al veicolo assicurato.

**8. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "W" – Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese (30 giorni) con proroga delle scadenze**

Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto.

## SETTORE VII

MACCHINE AGRICOLE

### **CLASSE BONUS/MALUS**

#### ***Corrispondenza tra classi FONDIARIA - SAI e classi CU di cui al Regolamento Isvap n. 4/2006***

Con riferimento alle disposizioni relative a:

- o Veicolo già assicurato all'estero
- o Contratti conclusi a distanza, in caso di recesso o di risoluzione prima della scadenza annuale
- o Veicolo rimasto invenduto dalla consegna in conto vendita
- o Cambio del Settore Tariffario

**si precisa che le condizioni previste da FONDIARIA - SAI differiscono da quelle indicate dal Regolamento Isvap n. 4/2006 in materia di classe di assegnazione per i veicoli assicurati nella forma "Bonus/Malus".**

### **PERIODO MASSIMO DI SOSPENSIONE DELLA POLIZZA**

In caso di applicazione delle Condizioni NUOVA1<sup>a</sup> GLOBAL il periodo massimo di sospensione della polizza è pari a 18 mesi (540 giorni) (art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Per le polizze che prevedono Condizioni diverse da NUOVA1<sup>a</sup> GLOBAL la durata massima del periodo di sospensione è invece pari a 12 mesi (360 giorni) (ex Provv.CIP n°10/93).

### **INDICAZIONE DELLE CLASSI DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE**

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006, sull'attestato di rischio rilasciato da FONDIARIA - SAI vengono sempre indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Condizioni FONDIARIA - SAI (= *classe di assegnazione*) che la classe di assegnazione CU derivante dall'applicazione del sopraindicato Regolamento ISVAP, le cui regole evolutive sono state mutate dalla clausola Bonus/Malus prevista dall'ultimo Provvedimento CIP.

**Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus/Malus le stesse classi previste dal regolamento Isvap.**

Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

**N.B. La classe CU (determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006) NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza e di assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate.**

## SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

### 1. TARIFFE APPLICABILI

*I casi ed i limiti entro i quali le seguenti Tariffe trovano applicazione sono indicati nel Prontuario Premi per la Garanzia RCA.*

a. Tariffa Bonus Malus Grandi Ruote (Condizione Speciale "L")

b. Tariffa Fissa

2. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si applica un aumento del 2,5% sul premio relativo al veicolo assicurato.

3. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati

Si applica un aumento del 2% sul premio relativo al veicolo assicurato.

4. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

Si applica un aumento del 3% sul premio relativo al veicolo assicurato.

5. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "T" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si applica un aumento del 4% sul premio relativo al veicolo assicurato.

*Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE*

6. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "KC" - Rinuncia al diritto di rivalsa

Si applica un aumento pari ad euro 6,46 (semestrale: euro 6,69, trimestrale: euro 6,73, quadrimestrale: euro 6,78) sul premio relativo al veicolo assicurato

7. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "W" - Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese (30 giorni) con proroga delle scadenze

Si applica un aumento del 3% sul premio relativo al veicolo assicurato.

Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto.

## NORME COMUNI PER NATANTI, IMBARCAZIONI, MOTORI AMOVIBILI

### 1. SCONTO PER PREMIO ANTICIPATO

E' ammesso il pagamento anticipato del premio per periodi superiori all'anno nel caso di stipulazione di contratti che assicurano natanti locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. In questi casi ai premi annuali saranno applicati i seguenti sconti sul corrispondente premio di tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto:

premio anticipato di almeno 24 mesi (720 giorni) e fino a 29 mesi (870 giorni)	<b>sconto dell'1,5%</b>
premio anticipato di oltre 29 mesi (870 giorni) e fino a 35 mesi (1.050 giorni)	<b>sconto del 2%</b>
premio anticipato di oltre 35 mesi (1.050 giorni) e fino a 41 mesi (1.230 giorni)	<b>sconto del 2,7%</b>
premio anticipato di oltre 41 mesi (1.230 giorni) e fino a 47 mesi (1.410 giorni)	<b>sconto del 3,1%</b>
premio anticipato di oltre 47 mesi (1.410 giorni) e fino a 53 mesi (1.590 giorni)	<b>sconto del 3,5%</b>
premio anticipato di oltre 53 mesi (1.590 giorni) e fino a 59 mesi (1.770 giorni)	<b>sconto del 4%</b>
premio anticipato di oltre 59 mesi (1.770 giorni)	<b>sconto del 4,6%</b>

In tutti i casi, il premio deve essere riscosso anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione. Se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Per questi contratti, per quali è necessario richiamare le appendici assicurative di vincolo riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione, **non è ammessa la tacita proroga.**

### 2. FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

E' ammesso il frazionamento del premio solo per i natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone.

### 3. SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è consentita la sospensione della garanzia RCA in corso di contratto.

### 4. APPLICAZIONE DEGLI SCONTI TECNICI E DEI SOVRAPPREMI

Nel caso di più sconti tecnici e sovrappremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

## SETTORE I

- . TUTTE LE UNITA' DA DIPORTO MUNITE DI MOTORE (amovibile e/o inamovibile), COME DEFINITE ALL'ART.1, COMMA 3, DELLA LEGGE 8 luglio 2003, n.172
- . UNITA' ADIBITE AD USO PRIVATO DIVERSE DAL DIPORTO FINO A 25 TONNELLATE (25.000 KG) DI STAZZA LORDA, MUNITE DI MOTORE INAMOVIBILE DI POTENZA SUPERIORE A 3 cv FISCALI
  - . MOTORI AMOVIBILI DI QUALSIASI POTENZA

### **DEFINIZIONI**

**USO DIPORTO** (Legge 11/02/1971 n. 50, art. 1)

Navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

**USO PRIVATO** (Art. 3 DPR 24/11/1970 n.973 e Circolare del Min. dei Trasporti del 8/9/1997) Navigazione effettuata a scopi diversi dal diporto dai quali esuli il fine di lucro. Rientrano in questo uso i motoscafi e le imbarcazioni:

- adibiti normalmente ad uso di persone o ditte nell'espletamento della loro attività
- che effettuano il trasporto di merci o materiali in conto proprio
- con i quali Enti o Amministrazioni esplicano i servizi connessi al loro funzionamento.

## SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

1. **DURATA INFERIORE AD UN ANNO - pattuibile per i soli natanti di potenza superiore a 90 cv fiscali**
  - Per un periodo di 15 giorni consecutivi si applica il premio annuo **ridotto del 60%**
  - Per un periodo di quattro mesi (120 giorni) consecutivi si applica il premio annuo **ridotto del 20%**.
2. **AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA/TARGA PROVA**

Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza da oltre 90 fino a 150 cv fiscali.
3. **IMBARCAZIONI E NATANTI DA NOLEGGIO CON EQUIPAGGIO**

Si applica un **sovrappremio del 100%** sul corrispondente premio di tariffa.
4. **NOLEGGIO O LOCAZIONE DI IMBARCAZIONI E NATANTI SENZA EQUIPAGGIO**

Si applica un **sovrappremio del 150%** sul corrispondente premio di tariffa.
5. **MOTO D'ACQUA**

Si applica un **sovrappremio del 120%** sul corrispondente premio previsto per i natanti con motore di pari potenza fiscale.
6. **HOVERCRAFT**

Si applica il corrispondente premio previsto per i natanti con motore di pari potenza fiscale.
7. **DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI NON TRASPORTATI**

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di:

  - EUR 75 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 cv
  - EUR 150 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale oltre a 90 cv.

**Deve essere richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "B".**
8. **DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI**

Deve essere applicato un **sovrappremio del 10%** sul corrispondente premio di tariffa.

In caso di danni a cose di terzi trasportati viene applicata una franchigia assoluta di **Eur 75 per sinistro**.

**Deve essere richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "H".**
9. **ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I LIMITI DI NAVIGAZIONE**

I limiti di navigazione possono essere estesi al Mar Nero e alle coste orientali dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie, con

l'applicazione di un **sovrappremio del 10%**.

Devono essere richiamate in polizza le Condizioni Aggiuntive "A" o "H" (quest'ultima solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso al 31/01/2005 che prevedono il prodotto Linea Guida Blu).

**10. ATTIVITA' IDROSCIATORIA – TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO**

- Contratti della Divisione SAI in corso con prodotto diverso da NUOVA1<sup>a</sup>GLOBAL dev'essere richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "E"
- Contratti della Divisione Fondiaria in corso con prodotto diverso da NUOVA1<sup>a</sup>GLOBAL: dev'essere richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "G"
- Contratti NUOVA1<sup>a</sup>GLOBAL: questa estensione è sempre compresa nell'oggetto della assicurazione

**11. NATANTI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA**

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di pari potenza fiscale.

**12. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo all'unità/motore amovibile assicurati.

## SETTORE II

UNITA' FINO A 25 TONNELLATE (25.000 KG) DI STAZZA LORDA ADIBITE AL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO DI PERSONE (ESCLUSE LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO), MUNITE DI MOTORE INAMOVIBILE DI POTENZA SUPERIORE A 3 cv FISCALI

### SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

1. **RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO**

Per un periodo di 6 mesi (180 giorni) consecutivi si applica il premio annuo **ridotto del 40%**.

2. **NATANTI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA**

Si applica il corrispondente premio dei natanti di pari tonnellaggio e potenza fiscale **ridotto del 34%**; non si applica il premio aggiuntivo per il numero di posti.

3. **DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI NON TRASPORTATI**

Deve essere applicato un **aumento del 100%** sul premio di tariffa escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, con franchigia assoluta **di EUR 75 per sinistro. Il massimale per sinistro non può essere inferiore a € 5.164.568,99 (dall'11/6/2012 il massimale per sinistro non può essere inferiore a € 10.000.000)**; il limite dell'obbligazione per danni a cose od animali di terzi è pari al **10%** del massimale per sinistro.

**Deve essere richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "B".**

4. **DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI**

Deve essere applicato un aumento del 25% sul premio aggiuntivo per ogni posto previsto in tariffa. **Il massimale per sinistro non può essere inferiore a € 10.000.000 (dall'11/6/2012 il massimale per sinistro non può essere inferiore a € 20.000.000)**; il limite dell'obbligazione per danni a cose di terzi trasportati è pari al **5%** del massimale per sinistro. La garanzia è prestata fino ad un massimo di **EUR 300 per ogni terzo danneggiato**.

**Deve essere richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "C".**

**5. DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI NON TRASPORTATI E DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI**

Devono essere applicati entrambi gli aumenti di premio indicati ai punti 3 e 4. **Il massimale per sinistro non può essere inferiore a € 5.164.568,99 (dall'11/6/2012 il massimale per sinistro non può essere inferiore a € 10.000.000)**; il limite dell'obbligazione per danni a cose di terzi trasportati è pari al 10% del massimale per sinistro. La garanzia per i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati è prestata fino ad un massimo di **EUR 300 per ogni terzo danneggiato**.

In caso di danni a cose o animali di terzi non trasportati viene applicata una franchigia assoluta di **Eur 75 per sinistro**.

**Deve essere richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "D".**

**6. ALISCAFI**

Si applica un **sovrappremio del 50%** sui premi di tariffa (compreso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti) e sugli eventuali sovrappremi.

**7. AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO**

Riservato alla Direzione.

**8. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo all'unità assicurata.

***Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDA BLU***

**Danni a cose ed animali di terzi, anche trasportati, causati da natanti adibiti a trasporto pubblico di persone (Condizione Particolare F)**

Si applicano i seguenti criteri tariffari (a+b):

- a. premio di tariffa, escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, aumentato del 100%
- b. premio aggiuntivo per ogni posto previsto in tariffa aumentato del 25%.

**La garanzia per i danni agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati è prestata fino ad un massimo di euro 103,29 per ogni persona danneggiata.**

Nei casi di cui sopra il limite del risarcimento per ogni sinistro è pari al 10% del massimale per sinistro indicato in polizza. **Il massimale per sinistro non può essere inferiore a € 5.164.568,99 (dall'11/6/2012 il massimale per sinistro non può essere inferiore a € 10.000.000).**